



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
DI AUTOLAVAGGIO AUTOBUS PRESSO IL DEPOSITO APAM DI MANTOVA
CIG 8019209C9A – CUP F68C18000160005**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

Indice generale

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 3 - VARIAZIONI DEI LAVORI.....	2
ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO e ONERI PER LA SICUREZZA - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.....	3
ART. 5 - REVISIONE PREZZI.....	4
ART. 6 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA SU CUI SARANNO ESEGUITI I LAVORI.....	4
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO E IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	4
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO A BASE DI GARA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 9 - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E DITTA APPALTATRICE.....	5
ART. 10 - RISERVE DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 11 - IL CONTRATTO E I DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	5
ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 13 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI.....	6
ART. 14 - ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI.....	6
ART. 15 - CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI.....	7
ART. 16 - FORNITURE NON CONFORMI.....	8
ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN FASE DI POSA IN OPERA.....	8
ART. 18 - MANUALISTICA.....	15
ART. 19 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO.....	15
ART. 20 - VERIFICHE E ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA.....	15
ART. 21 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE.....	15
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E I TERZI.....	16
ART. 23 - ASSICURAZIONI.....	17
ART. 24 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN TERMINI DI SICUREZZA.....	17
ART. 25 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE.....	18
ART. 26 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	18
ART. 27 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	19
ART. 28 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	19
ART. 29 - VERIFICHE FINALI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	20
ART. 30 - USO ANTICIPATO DELLE FORNITURE.....	20
ART. 31 - OBBLIGO DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE.....	21
ART. 32 - SUBAPPALTO.....	21
ART. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.....	22
ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
ART. 35 - PENALI PER RITARDO.....	23
ART. 36 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	23
ART. 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	24
ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. 39 - RECESSO.....	26
ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
ART. 41 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO.....	26
ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	27

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato e del contratto valgono le seguenti definizioni principali:

- **Committente/Ente appaltante: APAM ESERCIZIO S.P.A.**
- **Appaltatore:** il soggetto che stipula con la Committente il contratto.
- **Contratto:** l'accordo stipulato tra Committente e l'Appaltatore per la prestazione di fornitura, compresa tutta la documentazione allegata e/o di riferimento.
- **Capitolato Speciale d'appalto -norme amministrative:** il presente capitolato speciale di appalto, contenente le regole amministrative del rapporto contrattuale.
- **Capitolato Speciale d'appalto- norme tecniche:** documentazione che definisce le specifiche tecniche della Fornitura.
- **Responsabile dell'Esecuzione:** è il soggetto della Committente che, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento dell'esecuzione del contratto.
- **Fornitura:** elenco delle attività descritte all'art. 2 "Oggetto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- **RUP:** responsabile unico del procedimento.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione del nuovo impianto di lavaggio per autobus sito nel deposito aziendale "Pioppone" in Via dei Toscani 3/c a Mantova, a servizio della flotta di autobus di Apam Esercizio Spa. Il nuovo impianto di lavaggio va in sostituzione dell'esistente, installato nel 1989 (modello "Emanuel C 234").

Sono comprese nel seguente appalto, oltre al nuovo impianto di lavaggio automatico delle carrozzerie dei bus, progettato e prodotto con tecnologia di ultima generazione, del tipo a "portale fisso con passaggio del bus in movimento" per la stazione appaltante "APAM Esercizio Spa" di Mantova, le seguenti opere accessorie: il sistema di pre-trattamento delle acque di lavaggio per l'eliminazione del ferro e del manganese, il dispositivo ed impianto di addolcimento delle acque per l'eliminazione degli ioni di calcio dall'acqua destinata al risciacquo ed il nuovo sistema di trattamento delle acque di scarico di tipo biologico per il rispetto dei limiti di legge previsti per lo scarico in fognatura.

I prodotti offerti devono avere le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale d'appalto - norme tecniche.

ART. 3 - VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

L'importo complessivo delle varianti dovrà rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La variante dovrà comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e l'adeguamento dei relativi piani operativi.

Se tra i prezzi riportati nella Dichiarazione di Offerta economica non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti.

3.1 Variazione dei lavori di installazione della fornitura con posa in opera

Il presente articolo riguarda unicamente i lavori di installazione.

Il Committente ha il potere di ordinare le modifiche a proprio parere necessarie per il corretto completamento e/o funzionamento delle Forniture stesse.

Non possono essere apportate modifiche se non su comunicazione di servizio del Committente (via PEC), fatto salvo il caso in cui fosse necessario, per qualsiasi motivo, impartire l'ordine oralmente; in tal caso ne dovrà poi essere data conferma al più presto mediante una comunicazione di servizio (via PEC).

Se si rendesse necessaria una modifica per qualsiasi inadempienza del contratto di fornitura da parte dell'Appaltatore i costi supplementari relativi a tale modifica saranno a suo carico.

Ricevuta la comunicazione di servizio da parte del Committente con l'ordine di modifica, l'Appaltatore procede alla relativa esecuzione e deve considerarsi vincolato ai propri obblighi contrattuali previsti dal contratto di fornitura come se la modifica stessa fosse stata prevista dal medesimo contratto, salvo che il Committente non ritenga necessaria la stipula di apposito atto aggiuntivo.

L'ordine di modifica può consentire al Fornitore la richiesta di una congrua proroga del termine contrattuale di consegna e di esecuzione come previsto dall'articolo di riferimento. Tuttavia, le forniture e le prestazioni accessorie non possono essere ritardate in attesa della definizione della proroga stessa.

ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO e ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo totale presunto dell'appalto è fissato in € 265.200,00 (*euro duecentosessantacinquemila-duecento/00*) + IVA, così suddiviso:

- Importo delle opere: € 255.000,00 (*euro duecentocinquantacinque/00*) soggetto a ribasso d'asta;

- Oneri complessivi della sicurezza: € 10.200,00 (*euro diecimiladuecento/00*) non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo delle opere deriva dalla valorizzazione delle voci dell'Allegato 7 "Lista delle categorie/Schema di offerta".

Si precisa che l'importo indicato per oneri della sicurezza è da intendersi riferito a tutti i lavori e attività richiesti con il presente appalto.

Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell'IVA di legge, ove applicabile, e degli altri oneri fiscali se dovuti.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo complessivo in base al quale saranno pagate le prestazioni comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato e nell'eventuale Capitolato Tecnico, che si intendono accettati dall'operatore economico in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

E' esclusa la revisione dei prezzi.

ART. 6 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA SU CUI SARANNO ESEGUITI I LAVORI

Le aree coinvolte dagli interventi sono descritte negli Elaborati Tecnici.

Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, il Deposito, il quale ospita circa 300 autobus e 400 dipendenti tra personale viaggiante ed impiegatizio, rimarrà operativo e pertanto andrà valutata opportunamente la gestione delle interferenze e le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di garantire il regolare servizio e garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO E IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO A BASE DI GARA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative,
- b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto ivi compresi i particolari costruttivi,
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV dello stesso decreto.

La documentazione di riferimento a base di gara per l'esecuzione dell'intervento è costituita dai seguenti documenti:

- 01 - Relazione Generale
- 02 - 2136t003 - Documentazione Fotografica stato di fatto
- 03 - 2136t004 - Inquadramento urbanistico
- 04 - 2136t005 A Stato attuale e di progetto: pianta e sezione impianto autolavaggio
- 05 - 2136t006 A Progetto impianto elettrico – tavola illuminazione lavaggio
- 06 - 2136t007 A Progetto impianto elettrico- relazione di calcolo illuminotecnico autolavaggio
- 07 - 2136t008 B Computo metrico
- 08 - 2136t011 - Schema di contratto
- 09 - 2136t013 A Capitolato Speciale d'appalto - norme tecniche
- 10 - 2136t014 A Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 11 - 2136t015 - Layout di cantiere
- 12 - 2136t016 - Piano di emergenza
- 13 - 2136t017 - Fascicolo tecnico dell'opera
- 14 - 2136t018 A Oneri della sicurezza
- 15 - 2136t019 - Cronoprogramma
- 16 - 2136t020 B Quadro economico
- 17 - 2136t021 Piano di manutenzione

ART. 9 - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E DITTA APPALTATRICE

Le comunicazioni al fornitore sono fatte esclusivamente per iscritto.

Qualora tali comunicazioni provenissero dal Responsabile per l'esecuzione del contratto di Apam, le stesse avverranno mediante note di servizio, redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata dal fornitore per ricevuta.

Eventuali osservazioni che la ditta appaltatrice intende avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna riserva.

Vengono ritenute valide a tutti gli effetti anche le comunicazioni fatte tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail, purché la lettura venga confermata tramite avviso di lettura di messaggio.

Apam notifica al fornitore entro i successivi 10 giorni le sue decisioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

ART. 10 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ferma l'applicazione della normativa inderogabile vigente in materia, tutte le riserve che l'Appaltatore intende presentare dovranno essere formulate, debitamente documentate, mediante comunicazione scritta al Committente, sia per quanto riguarda le motivazioni della riserva, che per l'analisi dettagliata delle somme a cui l'Appaltatore riterrà di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro 15 (quindici) giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro a cui si riferirà la riserva o dal ricevimento del documento del Committente al quale l'Appaltatore vorrà opporre riserva.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, egli decadrà dal diritto di farle valere.

Il Committente si riserva di prendere in esame, in sede di liquidazione finale a saldo, le riserve di natura contabile presentate nei termini e nei modi prescritti. L'eventuale esame anticipato di dette riserve o di parte di esse, che il Committente ha facoltà di fare a suo insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.

L'avvenuta risoluzione delle riserve verrà verbalizzata in apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

ART. 11 - IL CONTRATTO E I DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il Contratto è l'atto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore che definisce l'oggetto delle prestazioni, gli obblighi ed i diritti degli stessi e stabilisce le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti al rapporto contrattuale.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti Documenti Contrattuali che le Parti dichiarano di bene conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati al Contratto:

- a) i documenti di gara (bando e disciplinare di gara, chiarimenti in fase di gara, ...);
- b) le condizioni generali d'appalto contenute nel presente CSA;
- c) l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- d) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Stazione Appaltante;
- e) gli ulteriori eventuali documenti indicati nel Contratto e nei altri Documenti Contrattuali.

ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari Documenti Contrattuali, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il Contratto è stato stipulato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) e quelle contenute nei Documenti Contrattuali e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto compresi tutti gli elaborati progettuali;
- 3) Offerta tecnica ed economica.

In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai Documenti Contrattuali troveranno applicazione le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e smi in quanto applicabile.

ART. 13 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI

Il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **70 (settanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I tempi di esecuzione possono essere oggetto di eventuali proposte di riduzione da parte dell'impresa partecipante in sede di presentazione della documentazione tecnica, come indicato all'art. 20.A del Bando e Disciplinare.

L'inosservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 34, salvo causa di forza maggiore per eventi atmosferici particolarmente avversi, previa comunicazione e condivisione con il Direttore Lavori.

ART. 14 - ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione scritta da parte della Direzione dell'esecuzione; in caso di controversia si procederà nei termini che seguono:

- i. il Direttore dell'esecuzione o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della posa in opera;
- ii. il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- iii. la decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi;
- iv. se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste indicate negli elaborati progettuali e nel capitolato tecnico, nelle normative in esso richiamate ovvero nelle normative vigenti anche se non espressamente richiamate nel progetto.

Per i materiali per i quali è prevista la marchiatura CE (es. Regolamenti UE 305/11 e direttiva 2014/35/CE), (progettista inserire di volta in volta regolamenti applicabili) si prescrive quanto segue:

- in cantiere devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei all'impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni che prevedano tali requisiti;
- dopo il cosiddetto periodo di coesistenza, i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, o dell'Attestato di Conformità, dovranno essere immediatamente ritirati dal cantiere e non potranno essere in alcun modo installati nell'opera.

Per ogni fornitura dovrà essere consegnata alla Direzione dell'esecuzione entro 15 giorni in anticipo rispetto alla specifica lavorazione di posa in opera tutta la documentazione prevista a norma di legge, oltre all'elenco dei prodotti coperti dal Controllo di Produzione di Fabbricazione (FPC) e le modalità di dichiarazione della marcatura CE (metodo 1,2,3), qualora l'apposizione di tale marchio sia prevista per i prodotti oggetto della fornitura.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dell'esecuzione non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali e dell'eventuale Capitolo Tecnico, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell'esecuzione, impieghi materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

L'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario la Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che potrà derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le spese sostenute dalla Committente per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione dell'esecuzione e parzialmente accreditati all'Appaltatore, restano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresì di sottrazione, da chiunque causati. In caso di compresenza di più ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovrà essere prestata dall'Appaltatore nella protezione dei materiali, restando la Committente estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sarà dovuto all'Appaltatore per danni derivati da cause di forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora posti in opera.

ART. 15 - CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di Appalto salvo diversa precisazione dovrà essere sempre assicurata la conformità dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, l'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la provenienza dei materiali e delle forniture.

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dell'esecuzione, con congruo anticipo rispetto all'inizio di ogni singola lavorazione, campioni di tutti i materiali e apparecchiature che intende impiegare.

Tutte le prove di controllo sulle caratteristiche fisico/meccaniche dei materiali impiegati e sulle prestazioni ottenute al termine delle lavorazioni saranno unicamente a carico dell'Appaltatore. Le suddette prove dovranno essere eseguite da un laboratorio Certificato approvato dalla Committente.

Il controllo dei materiali da parte della Direzione dell'esecuzione potrà essere eseguito in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Qualora la Direzione dell'esecuzione ritenesse i materiali non idonei, potrà imporre l'immediata sostituzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Quanto sopra non solleva l'Appaltatore dalla totale responsabilità circa la qualità dei materiali forniti e delle opere eseguite, specialmente alla luce del carattere prestazionale delle norme tecniche contenuto nel Capitolato così come non lo esonera dall'effettuare anche su indicazione della Direzione Lavori tutte le prove necessarie a garantire l'esecuzione delle opere secondo la regola d'arte.

In tutti i casi dove gli aggettivi "equivalente" o "similare" siano indicati nei capitolati tecnici, l'Appaltatore dovrà sottoporre i materiali sostitutivi all'approvazione della Direzione dell'esecuzione, prima della loro messa in opera.

Per quanto attiene i dispositivi e impianti elettrici e di trasmissione dati risulta essenziale il requisito della compatibilità con gli impianti esistenti.

L'impiego di materiali o procedure non tradizionali sarà subordinato alla preventiva approvazione della Direzione dell'esecuzione.

Ove richiesto dalla Direzione dell'esecuzione, verranno eseguite campionature in cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune accordo.

Dovranno essere inoltre svolte tutte le indagini che l'Appaltatore ritenesse opportune e che gli competono per legge con l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda la garanzia dell'opera eseguita.

ART. 16 - FORNITURE NON CONFORMI

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

Il Direttore dell'Esecuzione segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta del Direttore dell'Esecuzione, può essere deciso alternativamente che:

- l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, la posa in opera che il Direttore dell'Esecuzione riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti.

- Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, il Direttore dell'Esecuzione avrà la facoltà di provvedere direttamente affidando l'incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo.

ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN FASE DI POSA IN OPERA

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

17.1 Conoscenza del progetto

L'Appaltatore ha l'obbligo di prendere visione degli elaborati di gara, di verificarne la completezza, l'eseguibilità e la congruità e di tenerne conto nella sua offerta, anche di ogni onere derivante da attività o lavorazioni non espressamente indicate ma necessarie per eseguire la fornitura a regola d'arte; degli oneri derivanti dalla localizzazione delle aree di lavoro all'interno dell'area operativa del deposito autobus e dai conseguenti vincoli; degli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo continuo; degli oneri derivanti dalla possibilità di operare in alcune aree unicamente durante finestre temporali di lavoro notturno; degli oneri conseguenti alla necessità di riconsegnare le singole aree di lavoro in modo frazionato al termine di ogni sequenza di lavorazioni;

17.2 Conoscenza dei luoghi

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore dà atto di aver effettuato un accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi, degli accessi al cantiere e agli oneri di sgombero.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

17.3 Rinvio alla normativa applicabile

L'Appaltatore dovrà eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla Fornitura e alla sua posa in opera, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione dell'esecuzione, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

Rispetto normativa vigente

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, delle procedure di cui all'art.17 della legge 68/1999 "Norme per il diritto dei lavoratori disabili", le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalla legge.

17.4 Guardiania

L'Appaltatore in qualità di sorvegliante del cantiere e della fornitura, ne assumerà tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data di emissione della verifica di conformità (o del certificato di regolare esecuzione). Per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo di salvaguardare, a sue spese e fino alla data di emissione della verifica di conformità (o del certificato di regolare esecuzione), i materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi natura. In nessun caso verrà corrisposta alcuna indennità all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e materiali. I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei periodi festivi e di sospensione della posa in opera, con il proprio personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o

posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali di proprietà della Committente in consegna all'Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all'emissione della verifica di conformità (o del certificato di regolare esecuzione) da parte della Committente.

Egli è responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce necessarie presso la Pubblica Autorità.

Il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla Direzione dell'esecuzione per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sarà loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della Direzione dell'esecuzione l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di nome, cognome e specializzazione.

Tale disposizione è da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della Direzione dell'esecuzione fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovrà tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche fuori dei pasti, l'accesso di persone estranee e di veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dell'esecuzione riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore, emetterà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art.22 della Legge 13/9/1982 n.646, sarà valutata dalla Direzione dell'esecuzione per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

L'Appaltatore dovrà impedire l'accesso in cantiere delle persone non autorizzate.

17.5 Cantierizzazione e pulizia

Sono a cura dell'Appaltatore la formazione del cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare; l'esecuzione delle recinzioni di cantiere ove necessario e/o l'utilizzo di quelle già esistenti, la fornitura e il posizionamento di segnaletica provvisoria, cartelli barriere e quant'altro verrà richiesto dalla Direzione dell'esecuzione, nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere e lo sgombero delle varie aree di intervento al completamento delle stesse con particolare cura alla pulizia e sgombero dalle aree di lavoro di tutti i materiali che possano venire dispersi; la pulizia, l'asporto a sua cura e spese degli impianti e delle recinzioni di cantiere a fine cantiere e/o su ordine della Direzione dell'esecuzione compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta giudicati dalla Direzione dell'esecuzione non riutilizzabili.

17.6 Recinzione

Sono a carico dell'Appaltatore la recinzione o la transennatura delle aree di lavoro ove operino i dipendenti dell'Appaltatore, in modo da impedire il facile accesso di estranei nell'area e la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi.

17.7 Sbarramenti

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura, l'installazione e il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni, anche dotati di dispositivi luminosi, delimitanti le aree di lavoro. L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione.

17.8 Illuminazione

Sono a carico dell'Appaltatore l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni ove l'illuminazione esistente non fosse sufficiente.

17.9 Rifiuti

Sono a carico dell'Appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle specifiche aree di lavoro compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti (raccolta – stoccaggio - trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dovrà avvenire tramite Ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente.

17.10 Controllo delle emissioni

Sono a carico dell'Appaltatore la predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla Direzione dell'esecuzione atte a evitare la dispersione di vernici, polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esso adiacenti.

17.11 Cartellonistica

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, per garantire la circolazione interna ed esterna (inclusi eventuali segnali provvisori per gli autobus) al cantiere, per l'accesso alle vie di lavoro. La segnaletica dovrà essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti. Dovrà, inoltre, essere predisposto qualsiasi altro accorgimento che potrà occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o che venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell'esecuzione e dal responsabile per la sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

17.12 Danni a opere preesistenti

L'Appaltatore è tenuto effettuare le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere, alle condutture e loro accessori. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., l'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione oltre che alla Direzione dell'esecuzione, anche alla società esercente di tali servizi, che potrà, a disposizione della Direzione dell'esecuzione, eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all'Appaltatore.

17.13 Accessibilità a terzi

L'Appaltatore dovrà assicurare l'accesso al cantiere, previa autorizzazione della Direzione dell'esecuzione, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette, e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto della Committente. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spesa, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi e vie di circolazione interne ed esterne siano normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale e attrezzatura.

17.14 Tessera di riconoscimento

Il personale occupato dall'Appaltatore e dai Subappaltatori deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che operano in cantiere. Ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

17.15 Danni fortuiti

L'Appaltatore è tenuto a risarcire terzi, privati o enti, per i danni fortuiti causati ai beni degli stessi in dipendenza della posa della fornitura in oggetto.

17.16 Beni dati in uso all'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere anche se dati in uso dalla Committente.

I beni e gli spazi dati in uso potranno essere utilizzati esclusivamente per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. L'emissione della verifica di conformità (o del certificato di regolare esecuzione) non diminuisce, in alcuna misura, la responsabilità dell'Appaltatore.

17.17 Proprietà Intellettuale

L'Appaltatore sarà garante, nei confronti della Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc.

L'Appaltatore, se necessario, dovrà ottenere tutte le concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o indennità conseguenti. In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze,

disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc., quest'ultimo dovrà sollevare la Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

17.18 Viabilità di accesso al cantiere

Durante l'esecuzione della posa in opera della fornitura dovrà essere tassativamente garantita l'accessibilità delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte le loro parti e/o funzioni, ad esclusione delle aree di cantiere di volta in volta concordate indicate dalla Direzione dell'esecuzione con i periodi di utilizzo.

17.19 Pericoli per passaggio autobus

Poiché la posa in opera della fornitura sarà realizzata in prossimità di luoghi presidiati da personale e transitati da autobus, l'Appaltatore, a suo carico, dovrà provvedere a tutte le misure necessarie, anche se non indicate dalla Direzione dell'esecuzione, per eliminare o ridurre, il più possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltà di accesso, rumore, fumi, polvere, ecc.) recato al personale, agli autobus ed eventuali altri mezzi.

17.20 Rumore di cantiere

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della Direzione dell'esecuzione o della Committente. In ogni caso l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

17.21 Segnaletica

Sono compresi nell'offerta dell'Appaltatore la fornitura, la messa in opera e la manutenzione di tutte le misure di sicurezza necessarie quali:

- le barriere di delimitazione delle aree di lavoro tali da evitare il possibile accesso alla stesse da parte di personale non autorizzato;
- la segnalazione di tutte le zone di lavoro a rischio;
- la segnaletica provvisoria che fosse necessaria per segnalare la presenza delle aree di lavoro.

Tale elenco ha carattere esemplificativo; l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure necessarie e conformi alle prescrizioni previste da Leggi, Decreti e Regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro nonché agli apprestamenti temporanei.

17.22 Allacciamenti

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dall'allacciamento a reti elettriche o idriche esistenti e il costo della energia elettrica e acqua utilizzata. Tali eventuali allacciamenti dovranno essere concordati e approvati dalla Direzione dell'esecuzione sentito il Committente.

L'Appaltatore dovrà comunque tenere conto in fase di offerta della possibilità che tali allacciamenti non siano possibili per motivi tecnici o funzionali prevedendo quindi la possibilità di dover procurare direttamente energia elettrica, acqua o quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere mediante generatori, serbatoi cisterne con costo a suo carico.

17.23 Altri oneri conseguenti all'esecuzione

Sono compresi nell'offerta:

- tutti gli oneri e spese per le copie del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto;
- tutti quei particolari oneri derivati dall'operare in aree di cantiere all'interno dell'area del deposito autobus in condizioni di operatività del deposito APAM e in ogni caso all'interno di aree ove, per ragioni di operatività o sicurezza, le lavorazioni potranno essere soggette ad interruzioni e riprese su insindacabile richiesta della Direzione dell'esecuzione o della direzione di APAM.
- tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro, che implicano la presenza del solo personale autorizzato mediante preliminare emissione di specifico pass e delle limitazioni all'utilizzo di soli macchinari preliminarmente notificati ed autorizzati. Gli oneri per l'ottenimento di tali permessi sono a carico dell'Appaltatore;
- tutti gli oneri derivanti dal fatto che le aree di lavoro saranno interessate da lavorazioni contemporanee di altre imprese presenti per appalti già in corso o affidati dall'Ente Appaltante in fase successiva, con cui si renderà obbligatorio uno studio preliminare dei programmi di lavorazione che garantisca a tutte le aziende interessate il coordinamento, le accessibilità, le aree di stoccaggio, etc.;

- tutti gli oneri derivanti dal coordinamento dei lavori e dalla pianificazione giornaliera degli stessi in stretto contatto con la Direzione dell'esecuzione, ivi compresi gli accessi alle aree, i sollevamenti, gli oneri derivanti da modifiche e/o varianti ai programmi dei lavori, gli oneri per lavori in orari particolari festivi e/o notturni ecc., derivati dalla presenza di più imprese nelle aree di cantiere.

- Tutti gli oneri derivanti dalla necessità dell'Appaltatore durante tutte le fasi della posa in opera della fornitura, di accertarsi che i circuiti su cui il proprio personale interverrà di volta in volta, siano senza tensione e siano stati messi in sicurezza mediante richiesta per iscritto all'area tecnica della Committente in tal senso, specificando quali sono i circuiti interessati; l'area tecnica della Committente dovrà confermare per iscritto l'avvenuta messa in sicurezza dei circuiti interessati e provvedere a segnalare in modo inequivocabile, sull'interruttore/sezionatore di ogni singolo circuito interessato, che sono in corso lavori; solo a tal punto potranno aver inizio le lavorazioni. Questa procedura deve essere ripetuta ogni qualvolta sia necessaria, anche più volte al giorno.

- L'Appaltatore assume a suo carico tutti gli oneri conseguenti all'esecuzione della posa in opera della fornitura comprendenti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze e interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a rispettare tutte le normative in vigore nonché le indicazioni specifiche impartite dalla Direzione di APAM per la circolazione di mezzi in zona del deposito autobus.

Tale elenco ha carattere esemplificativo. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le opere necessarie e conformi alle prescrizioni previste dai documenti contrattuali e dalle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, per l'esecuzione delle opere sopra indicate. L'eventuale non accurato sopralluogo in fase di gara d'appalto, non potrà, in alcun modo dar diritto ad alcun riconoscimento di maggior compenso per l'Appaltatore.

17.24 Cantieri limitrofi

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di cantiere confinanti con altre aree di cantiere che determinano particolari cautele, protezioni ovvero lavorazioni su perimetri da raccordare tramite opere anche di ripristino su lavori eseguiti da altre imprese quali cancellazione di segnaletica, rimozione e/o spostamento di cartelli lievi e spostamento di recinzioni esistenti etc. Tale elenco ha carattere esemplificativo. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le opere necessarie e conformi alle prescrizioni previste dai documenti contrattuali e dalle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, per l'esecuzione delle opere sopra indicate.

17.25 Imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di registro degli atti contrattuali, tassa di bollo, ecc. la vidimazione del registro di contabilità alla camera di commercio e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti l'appalto, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente e comunque fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

17.26 Oneri di sgombero

Le aree di lavoro indicate dalla Direzione dell'esecuzione e messe a disposizione dall'Appaltatore, ove si rendesse necessario, dovranno essere sgomberate a carico dell'Appaltatore stesso da eventuali materiali, arredi o installazioni presenti ovvero da cartelli o impianti pubblicitari presenti od altro, che dovranno essere conferiti a discarica ovvero stoccati a magazzino ovvero reinstallati in posizione diversa, tutto quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni dalla Direzione dell'esecuzione. Nelle stesse aree, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la richiesta scritta della Direzione dell'esecuzione l'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta.

La Direzione dell'esecuzione ha il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore all'interno del cantiere; l'Appaltatore non potrà, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennità di sorta. Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti anche speciali, tossici e/o nocivi con le modalità previste dalla normativa vigente e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa. In caso di necessità la Direzione dell'esecuzione si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico

dell'Appaltatore. La Direzione dell'esecuzione potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di una impresa specializzata. Le spese saranno addebitate all'Appaltatore.

All'Appaltatore potrà essere richiesto nel corso dei lavori lo spostamento delle installazioni di cantiere per consentire la realizzazione di eventuali opere accessorie; ciò senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo e/o variazione dei termini contrattuali. Sono comprese nell'offerta la pulizia ordinaria del cantiere, durante tutto il corso dei lavori e la pulizia finale generale del cantiere da effettuarsi prima della consegna di ogni zona ed all'ultimazione dei lavori.

17.27 Analisi e misure dei materiali

Nel corso delle attività di Direzione dell'esecuzione, il Direttore dell'esecuzione, quando necessario per l'effettuazione di un controllo, di una verifica del raggiungimento di specifici valori prestazionali, di un'analisi di materiali presenti o da porsi in opera, indicherà quale strumento di misurazione dovrà essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso l'Appaltatore o il professionista a cui l'Appaltatore si rivolgerà per l'esecuzione di tali prove, misurazioni, analisi dovrà:

- fornire anticipatamente informazioni alla Direzione dell'esecuzione sul tipo e caratteristiche dello strumento che intende utilizzare richiedendo benestare;
- fornire evidenze dell'avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno prima dell'utilizzo (certificati di taratura, meglio se emessi da centri di taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalità utilizzate per la taratura interna e la data in cui è stata effettuata);
- dare evidenza che l'operatore addetto all'uso sia idoneo e abilitato all'uso dello stesso.

Gli oneri, derivanti dall'utilizzo di personale e mezzi, per l'esecuzione di ogni prova, misurazione o analisi richiesta dalla Direzione dell'esecuzione al fine della verifica della adeguatezza e rispondenza al progetto delle lavorazioni eseguite o dell'adeguatezza dei materiali presenti o da porsi in opera sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di analisi e catalogazione dei materiali e gli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti. Sono a carico dell'Appaltatore le analisi sui materiali provenienti da operazioni di scavo inerenti al presente appalto nonché le analisi sui materiali derivanti da altri cantieri dell'Ente Appaltante prima del loro riutilizzo nell'ambito del presente appalto.

17.28 Disattivazione impianti

Nell'esecuzione della posa in opera l'Appaltatore dovrà tener conto dei tempi tecnici necessari alla Stazione Appaltante per la disattivazione degli impianti e per la messa a disposizione di determinati locali.

17.29 Presa visione del piano di emergenza di APAM

L'Appaltatore dovrà prendere visione del piano di emergenza e delle aree sensibili di APAM.

17.30 Elenco dei lavoratori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente e alla Direzione dell'esecuzione l'elenco dei lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione delle opere nonché:

- attestazione che il lavoratore è regolarmente assunto e per lo stesso è in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;
- dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda l'attività svolta dal lavoratore.

La richiesta-dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'Appaltatore, anche dal lavoratore per il quale è stata presentata.

L'Appaltatore dovrà inoltre confermare la regolarità della posizione del lavoratore unendo la documentazione a comprova (estratto del Libro Unico). L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente e alla Direzione dell'esecuzione analogo elenco aggiornato ad ogni intervenuta variazione del personale impiegato nell'appalto.

Con riguardo agli adempimenti relativi al personale in subappalto, cottimo o distaccato, trova altresì applicazione l'art. 31.

17.31 Consegna parziale

Potranno rendersi necessari frazionamenti delle aree consegnate indicati dalla Direzione dell'esecuzione al fine di garantire l'operatività del deposito. Limitatamente a tali aree l'Appaltatore dovrà eseguire l'intero ciclo delle lavorazioni indicate nel progetto nelle aree di lavoro a sua disposizione riconsegnando le stesse all'Ente Aggiudicatore in condizioni di completa agibilità riscontrate di volta in volta in contraddittorio con la Direzione dell'esecuzione e il responsabile della sicurezza ai fini operativi.

17.32 Permessi di accesso

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi all'interno dell'area del deposito devono essere richiesti alla Committente compilando gli appositi moduli. I permessi dovranno essere richiesti con un anticipo di

almeno 20 (venti) giorni dalla data di utilizzo. Il mancato ottenimento dei permessi ed autorizzazioni non potrà essere motivo di richiesta di proroga/sospensione per qualsiasi attività.

17.33 Assicurazioni per mezzi

Ove, per esigenze contrattuali, l'Appaltatore debba utilizzare autovetture o altri mezzi di trasporto nella zona del deposito di APAM, lo stesso dovrà essere in possesso di coperture assicurative RC Auto.

17.34 Obbligo di esecuzione secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica

Se l'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in sede di gara è stato valutato il progetto di adempimento agli obblighi di cui sopra presentato dall'Appaltatore, questi è tenuto ad uniformarsi a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in gara nei limiti di quanto accettato dalla Committente successivamente all'aggiudicazione, nonché adottare le più idonee modalità organizzative e tecniche per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato, inoltre, a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità che, pur se non specificati nel presente Capitolato, si renderanno a tale fine concretamente necessari per assicurare costantemente le esigenze operative dell'appalto.

17.35 Estensione temporale degli obblighi

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino all'emissione della verifica di conformità (certificato di regolare esecuzione) ed anche nei periodi di sospensione.

17.36 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente informata la Committente, anche per il tramite del DE, circa i tempi di avanzamento del cronoprogramma dei lavori, segnalando preventivamente e tempestivamente tutte le eventuali circostanze, anche dipendenti da altri appalti in corso, che possano interferire negativamente sul rispetto delle tempistiche intermedie e finali dell'appalto.

17.37 Norme sopravvenute

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, senza che l'Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a titolo alcuno.

17.38 Impiego di Attrezzature e macchinari con marcatura CE

E' fatto obbligo all'Appaltatore di impiegare nel processo di lavoro solo attrezzature e macchinari adeguati e con regolare manutenzione, impegnandosi ad inviare alla direzione dei lavori il certificato di conformità (CE). E' fatto assoluto divieto di utilizzo, impiego di attrezzature, macchinari, veicoli e prodotti non conformi alla normativa di riferimento; è fatto obbligo all'Appaltatore di fornire preventivamente alla Direzione dell'esecuzione le schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente impiegati durante le lavorazioni.

ART. 18 - MANUALISTICA

L'Appaltatore dovrà fornire, contestualmente alla consegna di ciascun apparato, la seguente documentazione, in lingua italiana e/o inglese:

- Il manuale d'uso e manutenzione delle apparecchiature;
- Tutte le certificazioni previste dalla normativa sia per le attrezzature che per gli impianti;
- Altra documentazione indicata nel Capitolato Tecnico.

ART. 19 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ove i lavori di posa non dovessero procedere in modo da assicurare il compimento della posa in opera nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore, la Committente potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Pertanto viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

L'esecuzione delle opere, come previsto dal cronoprogramma è prevista anche con lavorazioni in orario notturno e festivo organizzate anche con turni regolari avvicendati per contrarre i tempi di esecuzione dell'opera.

I costi di tali organizzazioni lavorative, attentamente valutate dall'Appaltatore in sede di offerta, rientrano nell'importo complessivo dell'appalto a corpo avendone l'Appaltatore stesso tenuto conto delle indennità, compensi, maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni ed ogni altro maggior onere derivante

ART. 20 - VERIFICHE E ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione dell'Esecuzione riterrà opportuno eseguire o far seguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.

Ogni verifica in corso d'opera da parte della Direzione dell'Esecuzione non equivale a verifica di conformità (o del certificato di regolare esecuzione), né implica in alcun modo accettazione preventiva dell'opera.

La sorveglianza da parte del Direttore dell'Esecuzione non solleva, in alcun modo, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l'adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d'arte e della conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell'esecuzione.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

ART. 21 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale della ditta appaltatrice impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso e irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione appaltante, nonché attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione Comunale e dal personale preposto alla verifica del servizio;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione appaltante, nonché potenziali situazioni di pericolo per gli utenti che si trovino in prossimità dei luoghi dove effettua le proprie attività;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione appaltante o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

La Stazione appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E I TERZI

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione ed esito delle opere a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d'opera e arrecati al Committente e ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisorie, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente responsabile nei confronti del Committente, dal punto di vista economico e amministrativo, dell'esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di subappalti, contratti similari o altri contratti diversi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie – secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica – al fine di garantire l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è altresì l'esclusivo responsabile per danni e furti ai materiali e alle apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del verbale di accettazione provvisoria secondo le norme della custodia; risponde della custodia e della conservazione dei materiali di proprietà del Committente, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza, e ne deve tenere specifica contabilità.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale del Committente incaricato di verifiche dei lavori, l'eventuale approvazione da parte del Committente, o dei suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei lavori, non limitano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore/Subappaltatore di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi del Committente senza specifica autorizzazione dello stesso debitamente formalizzata.

L'Appaltatore è tenuto a sollevare il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente stesso.

L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o di lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Committente da ogni pretesa che al riguardo gli venisse rivolta.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi Subappaltatori.

Qualunque evento dannoso che si verifichi nell'esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente segnalato al Committente e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità.

Responsabilità per danni ad impianti tecnologici

Qualora nell'esecuzione dei lavori vengano danneggiati impianti tecnologici, quali linee elettriche, telefoniche o informatiche e simili, l'Appaltatore è integralmente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni, incluso il lucro cessante, da chiunque subiti a seguito del danneggiamento di detti impianti. Tale responsabilità si estende ai danni, incluso il lucro cessante, subiti da terzi a seguito dell'interruzione nel funzionamento di detti impianti.

Responsabilità per mezzi d'opera noleggiati dall'Appaltatore

Qualora, durante il corso dei lavori, si renda necessario l'utilizzo di ponteggi, passerelle, elevatori e simili mezzi d'opera di proprietà di altre ditte e fornitori, l'Appaltatore si impegna, a propria cura e responsabilità, a verificare che tali mezzi siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano compatibili con l'uso, assumendosene esso la piena ed assoluta responsabilità per tutta la durata del loro utilizzo.

ART. 23 - ASSICURAZIONI

Ferme restando tutte le responsabilità e gli obblighi a lui incombenti ai sensi di legge, l'Appaltatore dovrà presentare copia delle polizze di assicurazione, in corso di validità alla data di stipula del contratto.

In particolare, l'Appaltatore dovrà essere munito delle seguenti coperture assicurative:

- I. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti, con un massimale unico non inferiore a euro 3.000.000 (tremilioni), con sublimiti minimi non inferiori a euro 1.000.000 (unmilione) per danni da interruzione di attività a seguito di sinistro coperto da polizza, danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, danni alle cose in consegna e custodia;
- II. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), con un massimale non inferiore a euro 2.600.000 (duemilioneisecentomila) per sinistro e euro 1.500.000 (unmilioneinquecentomila) per persona;
- III. Polizza di Responsabilità Civile Professionale, relativa alla progettazione esecutiva richiesta all'Appaltatore in sede di gara, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la stazio-

ne appaltante deve sopportare per varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

Si conferma che nel novero di "Terzi" dovranno essere specificatamente inclusi anche la Committente, gli eventuali subappaltatori, i dipendenti tutti degli stessi (Committente e subappaltatori), nonché le persone fisiche e giuridiche incaricate dal Committente e/o dai subappaltatori che concorrono al conseguimento dell'oggetto dell'appalto.

La validità della copertura per tutte le polizze di cui sopra si estenderà a tutto il periodo dei lavori, a quello della garanzia, nonché a quello previsto dalla legge per le responsabilità postume.

Le polizze dovranno riferirsi esclusivamente ai lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto; nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo, nella polizza dovrà essere espressamente previsto che le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori, forniture e servizi de quo.

L'Appaltatore dovrà inserire in eventuali subcontratti prescrizioni almeno uguali a quelle del presente articolo, al fine di regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e a mantenere operanti polizze assicurative, e dovrà controllare, prima dell'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle previsioni del presente articolo e la loro validità nel tempo.

L'Appaltatore manleva esplicitamente il Committente, i suoi dipendenti o incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature.

Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da polizze stipulate dall'Appaltatore, resteranno a carico dell'Appaltatore stesso che manleva esplicitamente il Committente.

Tutte le coperture assicurative dovranno contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell'Assicuratore ex art. 1916 C.C. nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo sempre il caso di dolo.

ART. 24 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN TERMINI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta la documentazione necessaria ai fini della redazione dei documenti per la sicurezza.

Entro gli stessi termini di cui al primo capoverso, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:

1. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008;
2. il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
3. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte di integrazione;
4. il piano operativo di sicurezza (POS).

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 25 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla lettera a).

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 26 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/2008.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al precedente punto 1, le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al precedente punto 2, le proposte si intendono rigettate;
- c) nei casi di cui al precedente punto 1, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- d) nei casi di cui al precedente punto 2, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 27 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio dei PSC.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature.

ART. 28 - VERIFICHE FINALI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

28.1 Verifiche finali

La verifica di conformità è volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

28.2 Certificato di regolare esecuzione

Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle operazioni di installazione delle apparecchiature, avvia entro dieci giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa al fine di verificare che le forniture siano state consegnate in conformità al contratto di fornitura, abbiano superato le prove richieste e siano state messe in opera a regola d'arte e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di regolare esecuzione. La verifica non può comunque superare i n. 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

All'esito delle operazioni il Direttore dell'Esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette per l'accettazione all'Appaltatore, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune; qualora non inserisca contestazioni nel detto certificato, o non confermi quelle precedentemente formulate, decade da ogni azione e/o diritto.

Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il Direttore dell'Esecuzione trasmette il certificato di regolare esecuzione al RUP e all'ufficio amministrazione della Committente.

28.3 Certificato di collaudo

Le disposizioni dell'art. 29.2 si applicano in quanto compatibili qualora la verifica di conformità venga effettuata per tramite di operazioni di collaudo.

L'Appaltatore prende atto e accetta che la verifica di conformità o il collaudo potrebbe essere effettuato non dalla stazione appaltante ma da una commissione nominata dalla Stazione Appaltante; in quest'ultimo caso nulla potrà pretendere l'Appaltatore per eventuali ritardi della sua commissione.

28.4 Verbale di presa in consegna delle forniture

Dopo l'emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 29.3, la Committente redigerà il verbale di presa in consegna delle forniture.

ART. 29 - USO ANTICIPATO DELLE FORNITURE

È facoltà del Committente di utilizzare in tutto o in parte forniture installate, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

Per l'uso anticipato verrà redatto un verbale di constatazione tecnica, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, con allegati gli elaborati (as built) relativi alla parte interessata, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte dell'Ente Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dal Direttore dell'Esecuzione.

Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per l'Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la Committente e il Direttore dell'Esecuzione.

La consegna anticipata delle opere dovrà avvenire unicamente a mani del Direttore dell'Esecuzione.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 C.C., le Forniture si intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 30 - OBBLIGO DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

L'onere della conservazione e della manutenzione sussisterà anche per quelle opere che fossero comunque consegnate anticipatamente.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle forniture e delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento dell'Ente Appaltante, nei termini prescritti dalla Direzione dell'esecuzione.

ART. 31 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è direttamente ed esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e le prescrizioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi del disposto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi opera, può essere autorizzato solo se l'impresa aggiudicataria abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

All'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dell'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente copia autentica del contratto stipulato con l'impresa subappaltatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle opere oggetto del subappalto.

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di subappalto, di cui agli artt. 1559, 1655 e 1656 del Codice Civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Il Committente non procede ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, per cui rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di trasmettere la documentazione relativa ai pagamenti.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti; qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni di servizio, nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sollevando il Committente da qualsivoglia pretesa o richiesta effettuata da dipendenti o collaboratori dei subappaltatori per trattamenti retributivi, assicurativi e/o previdenziali non corrisposti.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione relativa ai propri subappaltatori:

- ▲ autocertificazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
- ▲ il piano operativo di sicurezza;
- ▲ copia del libro matricola;
- ▲ elenco nominativo dei dipendenti da adibire alle prestazioni (completo di qualifica);
- ▲ dati per l'acquisizione del DURC;
- ▲ dimostrazione di essere in regola con le norme sui disabili previste dalla Legge 68/1999;

▲ dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deve trasmettere inoltre, sempre con riferimento ai suoi subappaltatori prima o contestualmente all'inizio delle prestazioni, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale adibito alle prestazioni.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata per iscritto dal Committente, è comunque subordinata al preventivo adempimento delle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni della legislazione antimafia e dalle norme del presente articolo.

L'inosservanza, anche parziale, della normativa vigente dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto, per colpa dell'Appaltatore, con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a sua semplice dichiarazione, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione del Committente per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi, da parte dell'Appaltatore, possa avere arrecato.

L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente medesimo e dei terzi, delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore stesso è pertanto ritenuto, in ogni caso, unico responsabile della non perfetta esecuzione delle prestazioni, anche se ciò derivi da parti relative a subforniture o subappalti autorizzati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal Committente, comportano, per l'Appaltatore, l'obbligo di provvedere alla risoluzione del subappalto e al risarcimento dell'eventuale danno senza che per ciò possa chiedere al Committente alcun indennizzo o spostamento dei termini di ultimazione.

I ritardi causati da sub-fornitori o subappaltatori non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste se non nei casi di forza maggiore.

Non sono da considerare affidamento a terzi le eventuali commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiali e per la fornitura o noleggio di attrezzature speciali da parte di ditte specializzate purché senza operatore (noleggio a freddo).

ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore avverranno secondo erogazioni, in corso d'opera, in acconto per stati di avanzamento calcolati al raggiungimento di un valore di lavori di almeno euro 50.000 (cinquantamila) e fino ad un importo massimo dell'90% dell'importo contrattuale; tali stati di avanzamento dovranno essere emessi dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute.

Tutti i pagamenti in acconto saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese e subordinati alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'erogazione della rata di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede, inoltre, di trasmettere all'indirizzo mail apam@apam.it una copia di cortesia in formato pdf.

ART. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura l'Appaltatore dovrà indicare il CIG **8019209C9A** e il CUP **F68C18000160005**, riferiti al presente appalto.

L'Appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Si obbliga altresì a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC.

ART. 34 - PENALI PER RITARDO

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione della posa in opera, a carico dell'Appaltatore verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Detta penale verrà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini importi per penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, la Committente promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora, scaduto il termine di ultimazione della posa in opera, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, l'importo della penale maturata verrà applicato anche su dette rate di acconto.

La Committente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione della posa in opera, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constatati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. La Committente potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto della Committente di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto dell'Ente Appaltante, ad altri lavori o forniture.

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- I. la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- II. la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- III. il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;

IV. la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperienza di ogni ulteriore azione.

Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti e in particolare dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, avrà valore pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della percentuale da garantire è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è svincolata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio per tutti i lavori eseguiti a fronte del contratto.

ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ogni cessione del contratto è vietata dalla normativa vigente e quindi nulla e senza effetto.

E' vietata all'Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente.

Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; la bozza dell'atto deve essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del Responsabile Unico del Procedimento. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiranno causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione nei confronti dell'appaltatore di una misura di prevenzione di cui al D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale o dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) inadempimento accertato dell'appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- k) mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) presenza in cantiere di personale non iscritto nei libri paga dell'appaltatore e/o dei suoi subappaltatori;
- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Il contratto si risolverà comunque di diritto, ad iniziativa di una delle parti, per cause di forza maggiore (quali catastrofi naturali, incendi, inondazioni, sommosse, ecc.).

La parte, che prenderà l'iniziativa della risoluzione, dovrà comunicarla per iscritto all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.

L'Appaltatore dovrà sospendere l'esecuzione dei lavori e procedere alla rimozione delle installazioni provvisorie, di proprietà dello stesso o dei suoi subappaltatori, con eccezione di quelle necessarie ad evitare danni agli impianti o ai terzi. Il Committente dovrà comunicare all'Appaltatore la data in cui dovranno avere luogo le operazioni di consegna delle opere. L'Appaltatore sarà tenuto alla consegna delle opere nello stato in cui si trovano e alla riconsegna presso i magazzini del Committente del materiale ricevuto e non posto in opera.

Sarà in facoltà del Committente rilevare totalmente o parzialmente i materiali e le opere provvisorie dell'Appaltatore, disponendone nel modo ritenuto più conveniente.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti dopo la risoluzione del Contratto.

Il Committente, per provvedere alla prosecuzione dei lavori, avrà facoltà di collocare i necessari ordini presso altri appaltatori e utilizzare le installazioni provvisorie lasciate sul luogo dall'Appaltatore, nella forma ritenuta più opportuna.

La consegna delle opere si effettuerà con il Verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione. In detto verbale dovranno essere determinate le rispettive situazioni di debito e credito per il Committente e l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Committente avrà facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato a spese dell'Appaltatore.

A riconsegna avvenuta delle opere, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

A credito del Committente saranno posti: l'ammontare totale dei pagamenti già effettuati; i maggiori costi per il completamento delle opere e i danni relativi; l'ammontare delle penalità dovute; il valore del materiale consegnato all'Appaltatore e non reso.

A credito dell'Appaltatore saranno posti: il valore totale, determinato sulla base dei prezzi di Contratto, dei lavori già eseguiti ed approvati; il valore dei lavori in fase di esecuzione, che il Committente ritenga di accettare; il valore stimato delle installazioni provvisorie lasciate sul luogo dei lavori dall'Appaltatore, dietro specifica richiesta del Committente.

La parte debitrice provvederà entro 90 giorni dalla data di redazione del "conto finale di liquidazione" al pagamento della somma dovuta.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Committente si potrà avvalere delle fideiussioni prestate a garanzie del contratto risolto.

ART. 38 - RECESSO

39.1 Scioglimento del contratto per volontà della Committente

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente Appaltante sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 10 giorni.

39.2 Recesso per scadenza

Resta ferma la facoltà della Committente di recedere dal contratto. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C., l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del Servizio eseguito e delle spese, sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

39.3 Altre ipotesi di recesso da parte della Committente

La Committente può recedere altresì nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. variazione o modifica dell'Appaltatore a seguito della quale la Committente ritenesse venuti meno i requisiti di affidabilità esistenti al momento della conclusione del contratto;
- b. sopravvenuta mancanza, in capo all'Appaltatore, di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento del Servizio.

Nelle ipotesi di cui sopra, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C., l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del Servizio eseguito e delle spese, sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

ART. 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al sorgere di qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del contratto e dei rimanenti documenti allo stesso allegati, la Stazione appaltante ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente. Il Foro esclusivamente competente è quello di Mantova.

L'Appaltatore è comunque tenuto nel frattempo ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione dei lavori.

ART. 40 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

- prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.
- essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 41 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto del Contratto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata per legge e tutti gli importi citati nei documenti contrattuali si intendono I.V.A. esclusa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato *ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.*

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Controllato	Visto RUP
00	03/09/2019	Prima emissione	Ufficio Acquisti	Ing. Alessandro Cajifano	Ing. Pellegrino Guerra	Dott. Alberto Spaggiari
						